

LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957. — *Presidenza del Presidente ZOTTA.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Russo e per l'interno Bisori e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana » (1763). Il Presidente, relatore, illustra il disegno di legge, che tende ad eliminare e ad attenuare talune delle più rilevanti particolarità strutturali e funzionali dell'organo, attraverso una integrale revisione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e nel contempo provvede ad assicurare il migliore svolgimento delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di giustizia, in rapporto all'elevato numero degli affari e dei ricorsi che esso è chiamato a trattare. Il relatore mette fra l'altro in rilievo che nella formulazione del disegno di legge è stato tenuto conto sia delle proposte del Governo regionale, sia del parere del Consiglio di Stato, le cui osservazioni sono state accolte nella quasi totalità. Conclude proponendo l'approvazione del provvedimento con alcune modifiche.

All'ampia discussione che segue prendono parte, oltre il Presidente, relatore, ed il Sottosegretario di Stato Russo, i senatori Condorelli, Battaglia, Piechele, Gramagna, Agostino, Riccio, Molinari, Lepore e Raffener.

Il disegno di legge viene approvato con i seguenti emendamenti all'articolo 1: alla lette-

ra c) del secondo comma, in parziale accoglimento di emendamenti proposti dal Presidente, relatore, viene apportata la seguente modifica concordata: in sostituzione delle parole « professori di Università di facoltà giuridiche ed economiche » sono inserite le altre: « professori di Università titolari di cattedre in materie giuridiche od economiche »; nel terzo comma, accogliendo parzialmente un emendamento proposto dal Presidente, relatore, la Commissione decide di sostituire, nella lettera b), le parole: « tra professori ecc. » con le altre: « scelti tra le categorie indicate nella lettera c) del secondo comma »; vengono inoltre apportate due lievi modifiche di carattere esclusivamente formale al secondo e quinto comma.

La Commissione prosegue quindi la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri » (1074-D), approvato con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dopo interventi del relatore Angelini Nicola, dei senatori Raffener, Riccio, Agostino, Gramagna e Piechele e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori, il disegno di legge è approvato con alcune modifiche proposte dal relatore e dall'Alto Commissario Tessitori, per le quali, anziché aggiungere un nuovo comma all'articolo 338 delle leggi sanitarie, si modifica il quarto comma dell'articolo suddetto, e si attribuisce l'iniziativa di ridurre l'ampiezza della zona di rispetto dei cimiteri al Prefetto, su conforme e motivato parere

del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale di sanità. Tale facoltà, per i centri abitati con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, è limitata nel senso che la zona di rispetto non deve risultare inferiore ai 100 metri. La sanatoria per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione è limitata a quelli iniziati prima dell'entrata in vigore della legge in esame.

Infine la Commissione nomina il senatore Riccio relatore sui disegni di legge: « Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici » (1855), e: « Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, riguardante le aziende farmaceutiche municipalizzate » (1884), d'iniziativa, quest'ultimo, del deputato Rapelli.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957. — *Presidenza del Presidente SPALLINO.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Natali e per la grazia e la giustizia Scalfaro, nonché l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: « Pubblicità degli atti relativi alle opere cinematografiche (1622).

Il relatore, senatore De Pietro, rileva che il disegno di legge istituisce un pubblico registro speciale delle opere cinematografiche, al fine di facilitare la formazione di un credito cinematografico che possa contare sulla certezza della titolarità di taluni diritti sui film. La disciplina di tale pubblico registro è modellata, nelle sue linee fondamentali, sulle norme dettate dal Codice civile in materia di trascrizione: tenuto conto di tale fatto il relatore si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dopo un breve intervento del Sottosegretario di Stato Natali, si passa alla discussione degli articoli; vi partecipano, oltre al relatore ed al Sottosegretario di Stato, il Presidente ed i senatori Cemmi, Antonio Romano, Piegari, Nacucchi, Magliano, Gavina, Picchiotti ed Azara.

Sono approvati gli articoli da 1 a 20 del disegno di legge con vari emendamenti, proposti dal rappresentante del Governo e dal relatore; alcuni riguardanti l'iscrizione nel pubblico registro dei films di co produzione con l'estero, altri relativi alle penalità a carico del debitore che deteriora o distrugge il negativo o le copie destinate all'utilizzazione dell'opera cinematografica, ovvero distrae i proventi derivanti dall'utilizzazione dell'opera stessa e gli eventuali contributi dello Stato.

La discussione degli articoli 21 e successivi è poi rinviata ad altra seduta.

La Commissione riprende quindi la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Maria: « Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (1642), già approvato dalla Camera dei deputati.

Sugli articoli da 2 a 9, ultimo del disegno di legge, prendono la parola il Presidente, i senatori Cemmi, Magliano, Pelizzo e Antonio Romano e il Sottosegretario di Stato Scalfaro.

Gli articoli suddetti sono approvati con un unico emendamento di carattere formale all'articolo 8; è altresì approvato il disegno di legge nel suo complesso.

Aperta la discussione sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri: « Modifica all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana » (1719), un quinto dei componenti della Commissione (e precisamente i senatori Azara, Magliano, Antonio Romano, De Pietro e Pelizzo) chiede, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge sia discusso e votato dal Senato.

L'esame in sede referente del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

In sede consultiva, la Commissione approva senza discussione il parere, redatto dal senatore Ravagnan, favorevole all'approvazione del disegno di legge: « Tutela delle novità vegetali » (1797), deferito all'esame della 9ª Commissione permanente (Industria e commercio).

È parimenti approvato il parere redatto dal senatore Cemmi sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri: « Disciplina del collocamento di cartelli e di mezzi pubblicitari lungo le strade » (1705), deferito all'esame della 6ª Commissione permanente

(Istruzione e belle arti). Il parere, che è favorevole all'approvazione del disegno di legge, contiene numerosi rilievi di carattere tecnico giuridico.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

In sede deliberante, la Commissione sul disegno di legge: « Inquadramento a ruolo degli operai temporanei addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia » (1775), ascolta la relazione del senatore De Luca Angelo, il quale propone l'approvazione del provvedimento con alcuni emendamenti tendenti ad allargarne la portata.

All'ampia discussione partecipano il Presidente, il quale chiede chiarimenti sui motivi dell'applicazione limitata nel tempo del provvedimento, i senatori Fortunati, De Luca Luca, Giacometti e Mariotti, i quali ritengono che se l'inquadramento dei salariati è dettato da una esigenza di carattere permanente, deve essere anche permanente la possibilità dell'inquadramento in ruolo del personale addetto alle saline, ed il senatore Gava, il quale prospetta alla Commissione il pericolo di creare un precedente nei riguardi di altro personale.

La Commissione approva il disegno di legge dopo aver respinto sull'articolo 1 un emendamento proposto dal relatore e dai senatori De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Mariotti ed altri, tendente a sopprimere nel primo comma le parole « ad esaurimento » ed approva, dopo interventi del Presidente, del relatore, del Sottosegretario di Stato Piola, e dei senatori Fortunati, Guglielmone, Tomè, De Luca Luca, Mariotti, Gava e Giacometti un emendamento consistente in un comma aggiuntivo tendente ad estendere le disposizioni del primo comma al personale salariato che sia stato adibito alla conduzione diretta dei fondi saliferi della salina di Cervia per l'intera durata delle campagne salifere degli anni 1955 e 1956. Su tale emendamento si erano espressi in senso contrario il Sottosegretario per le finanze Piola ed i senatori Gava e Trabucchi.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957. — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Caron e per i trasporti Ariosto.

In sede deliberante, la Commissione decide di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » (1644), già approvato dalla Camera dei deputati, onde consentire ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e del Ministero delle finanze, che ne hanno fatto richiesta, di intervenire alla discussione.

La Commissione esamina successivamente il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Romano Antonio: « Estensione del contributo statale a favore dell'edilizia scolastica, disposto con legge 9 agosto 1954, n. 645, anche all'acquisto di edifici esistenti, già adibiti o idonei ad essere adibiti per scuole » (1368). Il relatore Canevari riferisce favorevolmente sul provvedimento, in particolare sostenendo l'opportunità di una sollecita approvazione di esso, con le modifiche suggerite dalla 6^a Commissione, che ha proposto di aggiungere, all'articolo unico del disegno di legge, le parole: « previo parere favorevole del Provveditorato agli studi e degli uffici del Genio civile ». Concordano col relatore i senatori Restagno, Cappellini e Crollanza, il quale fa inoltre presente l'opportunità di adibire, non appena risulti possibile, ad edifici scolastici, quei locali che si siano resi disponibili in seguito al ridimensionamento in atto delle Forze armate, come caserme e immobili dell'amministrazione militare. Il senatore Cerabona, si associa, pur esprimendo alcune riserve in ordine alle conseguenze ultime del provvedimento in esame, che dovrà essere applicato in linea subordinata ed eccezionale: specie nel Mezzogiorno, infatti, è quanto mai necessario costruire edifici scolastici nuovi. Replica il senatore Tartufoli, osservando che il disegno di legge in discussione, il quale ha lo scopo di accelerare i tempi della

soluzione definitiva del problema dell'apprestamento di sedi scolastiche, permettendo di provvedervi con fondi relativamente esigui, rappresenta un'opportuna integrazione della legge n. 645 del 9 agosto 1954, ed appare meno impegnativo, tanto per lo Stato, quanto per quei Comuni le cui risorse sono talvolta scarse.

Dopo brevi interventi favorevoli dei senatori Pucci — il quale, peraltro, osserva che negli acquisti di edifici da adattare a sedi scolastiche si dovrà tener conto del rapporto tra la spesa effettiva e quella che si sarebbe dovuta sostenere per costruirne di nuovi, dell'ubicazione di essi, e della necessità che i locali siano contornati da ampie zone di verde — Barbaro e Crollalanza, e dopo un intervento sostanzialmente contrario del senatore Porcellini, cui replica il relatore Canevari, prende la parola il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, senatore Caron, il quale fa presente che tanto il Ministero della pubblica istruzione quanto quello dei lavori pubblici sono contrari all'approvazione del disegno di legge in discussione, soprattutto perchè l'esperienza ha insegnato che è antieconomico adattare a sedi scolastiche edifici sorti con destinazione diversa, tanto per gli elevati costi di riadattamento, quanto per quelli, sempre crescenti nel tempo, di manutenzione. Il Governo, che ha diramato un preciso regolamento di esecuzione della legge n. 645 del 9 agosto 1954, ritiene che la soluzione del problema delle sedi scolastiche non possa raggiungersi che attraverso la costruzione di edifici nuovi, al di fuori di qualsiasi compromesso. Il Sottosegretario invita pertanto la Commissione a rinviare la discussione del disegno di legge in esame, onde approfondire l'esame degli aspetti negativi di esso.

Dopo brevi interventi contrari al rinvio del senatore Tartufoli e dopo una replica del Sottosegretario di Stato, senatore Caron, il relatore Canevari chiede alla Commissione un breve rinvio della discussione, per poter concertare col presentatore, senatore Romano Antonio, le modifiche da apportare al disegno di legge in esame, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore Amigoni si associa al relatore, mentre il senatore Crollalanza esprime contrario avviso e, in sede di dichiarazione di

voto sul rinvio, il senatore Cerabona sostanzialmente si pronuncia in senso sfavorevole al rinvio stesso.

Messa in votazione, la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge è approvata.

Riferisce quindi favorevolmente sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per la costruzione di un fabbricato per la Scuola allievi sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato » (1668) il relatore Tartufoli, il quale precisa che la scuola del Corpo forestale attualmente esistente a Cittaducale rimarrà *in situ*, con modesti ampliamenti, che il nuovo fabbricato da destinare a sede della scuola allievi sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato sorgerà in Toscana, e che ben poche speranze sussistono di poter destinare allo scopo edifici dell'Amministrazione militare resisi liberi in seguito al ridimensionamento dell'apparato delle Forze armate. A suo avviso, è auspicabile un notevole potenziamento del Corpo forestale: la costruzione di cui al disegno di legge in discussione porterà certamente a buoni risultati in tal senso.

Il senatore Cerabona non concorda col relatore: il fabbricato va costruito dopo l'incremento del Corpo forestale e non prima. Inoltre, a suo parere, la regione da scegliere per la nuova sede della scuola potrebbe essere la Calabria e non la Toscana. Dopo brevi interventi in senso favorevole dei senatori Cappellini, Crollalanza e Barbaro — che, peraltro, chiede la rimilitarizzazione del Corpo forestale, e la designazione della regione calabra, quale sede della nuova scuola del Corpo stesso —, nonchè dopo ulteriori chiarimenti forniti dal relatore Tartufoli, il disegno di legge è approvato con un emendamento all'articolo 2, in virtù del quale le parole: « al Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze », sono sostituite con le parole: « al Provveditorato alle opere pubbliche competente ».

Successivamente la Commissione, su richiesta del Sottosegretario di Stato ai trasporti Ariosto e dopo brevi interventi dei senatori Massini e Cerabona, rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931,

n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione » (1721).

Quindi la Commissione approva, senza modificazioni, il disegno di legge: « Tariffa professionale dei periti industriali » (1764), già approvato dalla Camera dei deputati, ed approva altresì l'ordine del giorno presentato dal relatore Canevari, nel quale si auspica che quanto prima il Governo provveda ad aggiornare le tariffe professionali dei geometri.

Infine, in ordine al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Prestisimone ed altri: « Integrazione degli articoli 3, 10 e 11 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, contenente disposizioni per la concessione di viaggi sulle Ferrovie dello Stato » (1628), il relatore Tartufoli riferisce in senso favorevole e il Presidente dà lettura del parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

Dopo brevi interventi dei senatori Crollanza, Cappellini, Cerabona e Tartufoli, nonché del Sottosegretario di Stato Ariosto, che esprime la sua perplessità su alcune questioni sollevate dal disegno di legge, il relatore Tartufoli chiede il rinvio della discussione del provvedimento in esame, al fine di predisporre, d'intesa col presentatore, alcune modifiche al progetto, che consentano di superare le obiezioni prospettate. Messa ai voti, la proposta di rinvio è approvata.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957. — *Presidenza del Presidente MENGHI, indi del Vice Presidente BOSI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

In sede deliberante, la Commissione riprende la discussione — in un nuovo testo concordato fra il proponente, il Ministro dell'agricoltura e il Ministro del tesoro — del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Passaggio nei ruoli del personale d'ordine (gruppo C) del Corpo forestale dello Stato dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie » (1560).

Tale provvedimento, che fu ampiamente esaminato nella originaria formulazione durante la seduta del 19 dicembre 1956 e sul quale la Commissione di finanza aveva espresso parere contrario, assicura ai sottufficiali, alle guardie scelte e alle guardie del Corpo forestale alcuni benefici di carriera a suo tempo concessi alla Pubblica sicurezza e alla Guardia di finanza.

Dopo un esauriente intervento del Presidente Menghi, prendono la parola: il Sottosegretario di Stato, che fornisce ampie precisazioni di carattere tecnico-amministrativo, il senatore Carelli, il quale presenta un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 per consentire, con alcune limitazioni, alle guardie scelte e alle guardie prive di diploma di scuola secondaria di primo grado ma che abbiano prestato mansioni amministrative, di passare nel ruolo esecutivo, il senatore Spezzano, che, insieme con il senatore Ristori, manifesta alcune perplessità, ed infine il senatore Di Rocco il quale, richiamandosi ad un argomento da lui stesso altra volta trattato, formula il voto che nei futuri reclutamenti per il Corpo forestale sia richiesta la licenza di scuole a carattere agrario.

Successivamente, al senatore Carelli, il quale — parlando per dichiarazione di voto — si augura che il Corpo forestale abbia abbandonato la mentalità fiscale che gli era propria durante un'epoca ben nota, e al senatore Spezzano, il quale auspica che la graduatoria che sarà formata dal Consiglio d'amministrazione del personale del Corpo forestale sia improntata a criteri obiettivi di scelta, fornisce ampie assicurazioni il Sottosegretario di Stato. Il disegno di legge viene quindi approvato nel testo concordato e modificato dall'emendamento del senatore Carelli.

In sede consultiva, ripreso l'esame del disegno di legge: « Tutela delle novità vegetali » (1797), la Commissione, udita un'esposizione dell'estensore del parere senatore Carelli e dopo un intervento del Presidente, decide che il parere redatto dal senatore Carelli — favorevole, ma recante alcuni suggerimenti — sia trasmesso alla 9ª Commissione.

Analoga decisione viene presa per quanto riguarda il disegno di legge: « Nuove conces-

sioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento) » (1835), in esame presso la 5^a Commissione, dopo intervento del senatore Carelli estensore del parere.

INDUSTRIA E COMMERCIO (9^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957. — *Presidenza del Presidente LONGONI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Buizza.

In sede deliberante, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: « Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano » (1777), già approvato dalla Camera dei deputati, ascoltando una relazione del senatore De Luca Carlo.

Il relatore ricorda, anzitutto, che attraverso la legge 8 luglio 1950, n. 640, si provvede alla disciplina della circolazione e dell'uso delle bombole per metano, nel proposito di assicurare l'efficienza del parco bombole, assegnando all'Ente nazionale metano, sotto la vigilanza di uno speciale Comitato, il compito di assicurare alcune essenziali prestazioni, tra le quali il collaudo e la revisione delle bombole, la loro punzonatura, e via dicendo. Tali operazioni, in precedenza, erano affidate, invece, alla iniziativa discrezionale dei singoli; riconosciuta dalla legge la necessità di tutelare, nel pubblico interesse, l'uso delle bombole per metano, occorreva avvisare ai mezzi necessari per perseguire i fini per i quali gli anzidetti organi erano stati istituiti. In effetti, la legge del 1950, per far fronte alle spese delle prestazioni sopra indicate, prevede, a carico degli utenti di bombole, il pagamento di un corrispettivo giornaliero per bombola detenuta.

Senonchè a causa della non chiara espressione adoperata dal legislatore, sono insorte gravi incertezze, in sede di applicazione della legge n. 640, in ordine alla individuazione dei soggetti al pagamento del corrispettivo di utenza delle bombole. Il disegno di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi ha per scopo, appunto, di offrire una interpretazione della legge n. 640, idonea ad eliminare gli inconvenienti lamentati.

Il relatore, nel merito del disegno di legge, prospetta dubbi e perplessità circa alcuni punti specifici, che andrebbero ulteriormente chiariti, prima di pervenire ad una decisione.

Sui dubbi prospettati dal senatore De Luca Carlo interviene un dibattito, nel quale prendono la parola i senatori Busoni, Zucca, e il Sottosegretario di Stato Buizza; dopo di che il seguito della discussione viene rinviato ad altra seduta, per dar modo alla Commissione di acquisire nuovi elementi.

Si passa, quindi, alla discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bo: « Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1623-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Il relatore, senatore Braitenberg, illustra, sinteticamente, la portata degli emendamenti introdotti dalla Camera al testo del disegno di legge approvato dal Senato. A conclusione del dibattito sono approvate tutte le modifiche apportate dalla Camera dei deputati; tuttavia, la Commissione introduce due emendamenti: col primo, nel secondo comma dell'articolo 4, le parole: « personale ausiliario » sono sostituite dalle altre: « personale esecutivo »; col secondo emendamento, nel secondo comma dell'articolo 8, le parole: « nel grado iniziale » sono sostituite dalle altre: « nella categoria iniziale ». Dopo di che il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

In sede consultiva, la Commissione ascolta un'ampia esposizione del senatore Moro sul disegno di legge: « Istituzione, presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezia, di una " Sezione autonoma per il credito industriale del Friuli " » (1826), per il parere da darsi alla 5^a Commissione. Il relatore conclude favorevolmente, sia pure prospettando alcune riserve; le conclusioni del relatore, messe a voti, sono approvate.

La Commissione procede, infine, alla nomina dei seguenti relatori:

il senatore Battista sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1849);

il senatore Bussi sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1850);

i senatori Bussi e Tartufoli, sul disegno di legge: « Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale » (1853);

il senatore Turani sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri: « Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali » (1854-Urgenza).

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957. — *Presidenza del Vice Presidente GRAVA.*

Intervengono il Ministro del bilancio Zoli e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

Iniziandosi la discussione del disegno di legge: « Determinazione del concorso dello Stato a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e del contributo dello Stato per i trattamenti minimi di pensione » (1617), assegnato alla Commissione *in sede deliberante*, il ministro Zoli chiede la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, valendosi della facoltà conferita al Governo dall'articolo 26 del Regolamento. Il Ministro del bilancio motiva la sua richiesta con tre ragioni fondamentali: 1) il disegno di legge modifica un punto importante della legge 4 aprile 1952, n. 218, la quale fu approvata dall'Assemblea e non dalla Commissione; 2) la materia del disegno di legge ha una rilevante portata finanziaria; 3) il disegno di legge trae origine da considerazioni generali di bilancio, sulle quali è opportuno che si pronuncii l'Assemblea plenaria.

Quindi, proseguendo l'esame del disegno di legge *in sede referente*, il ministro Zoli espone i motivi che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge (col quale si fissa in 40 miliardi complessivi il contributo annuo dello Stato per il Fondo adeguamento pensioni e per i trattamenti minimi di pensione, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e fino al riordinamento degli enti previdenziali). In

particolare il Ministro mette in rilievo che gli oneri a carico dello Stato per l'applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono andati aumentando col tempo in misura assai superiore alle previsioni iniziali. Nel frattempo lo Stato si è assunto e si assume nuovi oneri nel settore della previdenza e dell'assistenza, mentre sul bilancio sono venuti anche a gravare oltre 320 miliardi di nuove spese per il personale statale. Di qui, e dall'aumento della produttività verificatosi dopo il 1952, è sorta l'esigenza di alleggerire, almeno temporaneamente, l'onere a carico dell'Erario per il Fondo adeguamento pensioni e per i trattamenti minimi di pensione (onere che secondo il riparto fissato dalla legge del 1952 supererebbe oggi i 90 miliardi annui), senza che ciò comporti diminuzione delle prestazioni assicurative.

Dopo brevi interventi del Presidente e dei senatori Vaccaro e Bitossi, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta, nella quale il senatore Vaccaro comunicherà alla Commissione la sua relazione.

Si riprende successivamente, *in sede deliberante*, la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1362). Il Sottosegretario di Stato Sabatini dichiara di ritirare — allo scopo di semplificare la discussione — gli emendamenti precedentemente proposti dal Ministero, ad eccezione degli articoli 1 e 2 che potrebbero essere fusi in un unico articolo (oltre, naturalmente, gli emendamenti concernenti le tabelle A e B1).

Si apre quindi un ampio dibattito nel quale intervengono il Presidente, il relatore Vaccaro e i senatori Monaldi, Bitossi, Cesare Angelini, Marina, De Bosio, Restagno e Fiore.

Il senatore Monaldi si dichiara pienamente favorevole all'iniziativa del senatore Restagno; accetta gli emendamenti alle tabelle presentati dal Governo e propone a sua volta di eliminare, nelle stesse tabelle, le prime tre classi di contribuzione, le quali corrispondono a retribuzioni eccessivamente basse. Tutti gli altri emendamenti del Governo (a cominciare dall'ex articolo 2, che dovrebbe diventare l'ul-

tima parte dell'articolo unico secondo la più recente proposta del Sottosegretario di Stato) riguardano la materia degli esoneri aziendali, di cui il senatore Monaldi non ravvisa l'interdipendenza specifica con l'argomento trattato nel disegno di legge originario del senatore Restagno: pertanto egli propone che l'esame di questa materia degli esoneri sia rinviato ad altra sede, e che per ora la Commissione si limiti a votare su di essa un ordine del giorno.

Opinioni in buona parte analoghe — sia pure altrimenti motivate — esprimono i senatori Bitossi, Angelini e De Bosio. Il senatore Angelini inoltre dichiara di concordare con l'emendamento soppressivo Monaldi solo per la parte relativa alle prime due classi di contribuzione, mentre è perplesso sull'opportunità di abolire la classe 3^a che corrisponde a retribuzioni effettivamente esistenti. Il senatore De Bosio dà lettura di un ordine del giorno da lui redatto, contrario alla concessione di esoneri dalle assicurazioni sociali obbligatorie.

Il senatore Fiore si dichiara contrario a tutti gli esoneri, e perplesso sul disegno di legge Restagno, la cui approvazione porterà nuovi oneri al Fondo adeguamento pensioni (interrompendo, il proponente del disegno di legge precisa che la nuova spesa non raggiungerà i 200 milioni). Svolge quindi un emendamento, tendente alla abrogazione dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (articolo che è così formulato: « L'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione »).

Il relatore Vaccaro, dopo aver posto in rilievo la necessità di affrontare i vasti problemi del riordinamento delle pensioni d'invalidità e vecchiaia, presenta un ordine del giorno relativo al problema degli esoneri. L'ordine del giorno dice: « La 10^a Commissione del Senato, ravvisata l'urgente necessità di aggiornare le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sulla assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione alle norme legislative più recenti che hanno affermato un principio di solidarietà dello Stato, dei datori di lavoro e dei

lavoratori per il finanziamento delle pensioni, principio al quale non possono consentirsi deroghe od eccezioni particolari; impegna il Governo a non valersi del potere discrezionale di esonero contemplato dagli articoli 28 a 32 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed a non consentire, di conseguenza, infrazioni al principio della generalità dell'obbligo assicurativo, nell'attesa che il Parlamento pervenga all'auspicato coordinamento legislativo ».

Su quest'ordine del giorno — al quale si associa il senatore De Bosio non insistendo sul proprio — parlano i senatori Zane, Bitossi, Marina, Monaldi e Fiore. Il senatore Zane propone di aggiungere un invito al Governo a considerare la necessità di porre gli enti di previdenza aziendali già costituiti prima della legge 4 aprile 1952, n. 218, (e in particolare quelli delle Banche d'interesse nazionale) su una medesima base legale e finanziaria nei confronti dell'I.N.P.S., al fine di consentire agli enti stessi un adeguato trattamento pensionistico integrativo ai propri iscritti.

Quest'aggiunta è accettata come raccomandazione dal Sottosegretario di Stato Sabatini. Quindi l'ordine del giorno del relatore, messo in votazione, è approvato.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 1° degli emendamenti del Governo, con le annesse tabelle A e B1, nelle quali — conforme alla proposta del senatore Monaldi — vengono soppressi le due prime classi di contribuzione. L'emendamento del senatore Fiore è respinto; così il disegno di legge risulta definitivamente approvato in un articolo unico, formulato come segue:

« Le tabelle A e B1, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B1 allegata alla presente legge.

« Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, è considerata classe massima di contribuzione la classe 11^a delle tabelle di cui al precedente comma ».

Per conseguenza il titolo del disegno di legge è corretto come segue: « Modificazioni alle tabelle A e B1 allegata alla legge 4 aprile 1952, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2^a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 28 febbraio 1957, ore 9,30.

In sede referente

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore NEGRO, per i reati di abbandono collettivo di pubblici lavori (articolo 330, primo capoverso, del Codice penale), atti ostili verso Stato estero (articolo 244, capoverso, del Codice penale) e affissione abusiva di manifesti (articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (*Doc. XLVI*);

contro il senatore BOSI, per il reato di vilipendio alle Forze armate dello Stato (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc. XCIV*);

contro il senatore PALERMO, per il reato di ingiurie (articolo 594, prima parte ed ultimo capoverso, del Codice penale) (*Documento XCV*);

contro il signor LISSANDRELLO Corrado, per il reato di vilipendio al Parlamento (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc. XCVI*);

contro il signor CIPOLLA Gioacchino, per il reato di vilipendio al Parlamento (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc. XCIX*);

contro il senatore VALENZI per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, prima e ultima parte, del Codice penale) (*Doc. CII*);

contro il senatore PASTORE Ottavio, per il reato di diffamazione aggravata col mezzo

della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. CVII*);

contro il senatore ASARO, per il reato di affissione di manifesto senza licenza della autorità di pubblica sicurezza (articolo 113, in relazione all'articolo 17, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (*Doc. CXV*);

contro il senatore MANCINELLI, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, ultima parte, del Codice penale) (*Documento CXX*);

contro il senatore BOSI, per il reato di vilipendio alle forze armate (articolo 290 capoverso, del Codice penale) (*Doc. CXXI*).

4^a Commissione permanente

(Difesa)

Giovedì 28 febbraio 1957, ore 10.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti (1890) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli approvati a Montreal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (1867) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Giovedì 28 febbraio 1957, ore 9,30.**In sede deliberante***I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Istituzione, presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, di una « Sezione autonoma per il credito industriale del Friuli » (1826).

2. Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento) (1835) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, numero 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia di cui alla legge 15 ottobre 1955, n. 908 (1835) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste (1733) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Finanziamenti ai profughi giuliani e dalmati per il reimpianto e il perfezionamento delle attività lavorative già esercitate nei territori abbandonati (1546).

6. CENINI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico (1788).

7. ZOTTA ed altri. — Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 4 miliardi per l'anno 1956 (1810).

8. Deputati CHIARAMELLO ed altri. — Adeguamento di pensioni straordinarie (1795) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-1960 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi (1864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (1869) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Permuta, con la provincia di Aracoeli dei Frati minori, dell'ex Caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, in piazza della Morte, nn. 13, 14 e 15 (1418) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie (1840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente***I. Esame dei disegni di legge:**

1. Nuove norme in materia di debito pubblico (1800).

2. Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MONTAGNANI ed altri. — Istituzione del monopolio di vendita dei fiammiferi (1578).

4. Deputati VILLA ed altri. — Modificazioni della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra (1809) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (591).

6. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Modificazioni di talune disposizioni vigenti in materia di tributi locali (1515).

8. AMADEO ed altri. — Modifica all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (1703).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

2. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvedimenti speciali per la città di Palermo (705).

6^a Commissione permanente.

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 28 febbraio 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. ZANOTTI BIANCO ed altri. — Disciplina del collocamento di cartelli e di mezzi pubblicitari lungo le strade (1705).

2. SALARI. — Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo (1090).

3. Abrogazione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 (1592).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche all'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30

settembre 1938, n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia (1817).

2. Deputati BUZZI ed altri. — Termine di decorrenza del provvedimento di collocamento a riposo degli insegnanti elementari che hanno raggiunto i limiti massimi di età e di servizio nel periodo dal 1° ottobre 1948 al 30 settembre 1954 (1776) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesco nella provincia di Bolzano (1661).

4. Deputati TITOMANLIO Vittoria ed altri. — Istituzione delle scuole elementari carcerarie (1612) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputato MAROTTA. — Aumento da lire 500.000 a lire 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze (1814) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. ROFFI. — Abolizione dei ruoli transitori ordinari e creazione di cattedre ordinarie per l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie (813).

7. ROFFI e ZANOTTI BIANCO. — Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa (1752).

8. Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione (1863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. CONDORELLI. — Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico della Università di Catania (1027-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

10. CANONICA ed altri. — Aumento a lire 20.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di Studi romani (1852).

In sede referente

Esame dei disegni di legge :

1. BANFI. — Parità delle scuole non statali (564).
2. LAMBERTI. — Ordinamento della scuola non statale (1089).
3. CERMIGNANI e MERLIN Angelina. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti perseguitati per motivi politici (1616).
4. Deputato LA MALFA. — Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti perseguitati per ragioni politiche o razziali (1772) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente norme generali sull'azione amministrativa.

Giovedì 28 febbraio 1957, ore 9.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge :

Deputato DE FRANCESCO. — Norme generali sull'azione amministrativa (1652) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Giunta delle elezioni.

Giovedì 28 febbraio 1957, ore 17.

Licenziato per la stampa alle ore 24.